

tuato alle circolari, ai regolamenti e così via, vi è, per così dire, una deformazione professionale a sconfinare nella legislazione di dettaglio. Tuttavia, quest'ultima è proprio ciò di cui non si ha bisogno in questo paese!

L'altro aspetto, che poi è quello che ha, per così dire, creato la confusione legislativa degli ultimi 20-25 anni, è dato dal fatto che abbiamo perso quell'enorme supporto rappresentato dalla giurisprudenza amministrativa e così anche quella funzione del giudice speciale amministrativo che consisteva nel fungere da supporto all'amministrazione e chiarire, nell'ambito della giurisprudenza, quale dovesse essere l'interpretazione, o meglio, l'applicazione della legge rispetto al fatto.

Questo è venuto meno, un po' perché la giurisprudenza amministrativa per un lungo periodo di tempo si è interamente risolta nella fase cautelare e, quindi, non vi è stata alcuna indicazione di principi da parte del giudice amministrativo, un po' perché la continua modificazione dei processi legislativi che si è determinata in questo paese, in cui le leggi cambiano quasi ogni anno, ha impedito di effettuare quelle indagini approfondite sulle leggi, una volta svolte dal giudice amministrativo, sulla base delle quali venivano poi elaborati quei testi unici vigenti per 20, 30, 40 anni. Pensiamo al pubblico impiego: abbiamo modificato la legge del 1993 più di una volta all'anno e, oltretutto, credo che la modificasse ogni ministro in carica. Tuttavia, al di là di ciò, in un secolo i testi unici sul pubblico impiego sono stati sostanzialmente tre e nascevano dall'esperienza e dalla sedimentazione nell'ordinamento di tutta la giurisprudenza amministrativa. Essi rinvenivano la loro funzione e nascevano dalle risoluzioni riferite all'applicazione degli atti ai fatti che accadevano nelle amministrazioni. Tutto questo è venuto meno e, allora, ci siamo trovati finalmente di fronte alla necessità di invertire la linea di tendenza di 20 anni di legislazione e di avviarcì ad un processo di semplificazione.

Non ne faccio una questione di governi o di maggioranze, ma anche in questo

caso, dopo che ci siamo faticosamente avviati su una strada, con questo disegno di legge si modifica tutto nuovamente. Abbiamo redatto i testi unici e, finalmente, cominciamo a comprenderli (lo dico da operatore del diritto: se, ad esempio, si legge il testo unico in materia di beni culturali ed ambientali faticosamente si riesce a comprenderlo ed è già stata data una delega al Governo affinché modifichi tutto in materia ambientale); ora cambiamo impostazione e passiamo dai testi unici ai codici. Francamente, sono meno ottimista dei colleghi e non scorgo questa modifica epocale. Vedo solo la tendenza a rafforzare la strada della delegazione. Lo dico con preoccupazione, senza voler rivolgere alcuna critica al Governo, perché anche i Governi di centrosinistra hanno intrapreso, anche se in maniera molto più contenuta, la strada della delegazione.

Il problema non è la delegazione, bensì l'assenza di principi e criteri direttivi. Non vi è nulla di male a delegare; tuttavia, abbiamo studiato nei libri che si attribuisce una delega nelle materie per le quali occorre una conoscenza tecnica dei problemi. In altri termini, il Parlamento in alcuni settori non possiede una determinata conoscenza tecnica (mi riferisco, ad esempio, alla materia finanziaria ed a quella delle imposte di fabbricazione di cui nessuno capisce nulla se non gli apparati ministeriali). In quelle materie è necessaria l'integrazione tra il potere legislativo e la funzione della burocrazia. Ovviamente, questa è storicamente la funzione dell'articolo 76 della Costituzione. Noi — sia ben chiaro — lo stiamo snaturando: infatti, usiamo quella norma semplicemente perché il Governo vuole « correre » più del Parlamento, approvando più rapidamente le leggi rispetto ad esso.

Fin qui, potremmo anche essere d'accordo. Il problema è la totale mancanza di principi e criteri direttivi. Questo è il tema di fondo su cui dobbiamo discutere. Qual è la legislazione che andremo a produrre fornendo criteri così generici? Non mi riferisco solo a questo disegno di legge, ma a tutta la legislazione che stiamo approvando in questo anno e mezzo. Come sarà

il quadro normativo di qui a un paio di anni, quando saranno approvati i decreti delegati? Mi sembra che questo sia il tema su cui maggioranza ed opposizione devono riflettere, a maggior ragione nel momento in cui tutti abbiamo voluto un sistema maggioritario.

Il sistema maggioritario, proprio perché vi è da una parte chi governa e dall'altra chi si oppone, richiederebbe maggiore dialogo tra le forze di maggioranza e di opposizione. Il dialogo, invece, praticamente scompare nella produzione legislativa nel momento in cui ci fermiamo esclusivamente sulla produzione di deleghe al Governo nelle materie più svariate.

Per molti anni in questo paese si è seguita la strada dei decreti-legge. I governi avevano risolto i problemi reiterando i decreti-legge perché i parlamenti non riuscivano a convertirli nei tempi previsti. La Corte costituzionale per qualche decennio ha raccomandato di contenere tale fenomeno finché, se non ricordo male, con una sentenza del 1996 lo ha stroncato. Non vorrei che ci stessimo avventurando sulla stessa strada: oggi la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di interpretazione dell'articolo 76 è molto vaga e povera. Poche volte la Corte costituzionale si è soffermata su tale tema perché, negli anni precedenti questi ultimi cinque-sei, l'uso della delegazione legislativa era stato limitato a materie in cui effettivamente era indispensabile e con leggi delega estremamente dettagliate. Ciò non sta più avvenendo e, dunque, sono convinto che prima o poi la Corte costituzionale metterà in dubbio la legittimità di leggi aventi una delimitazione di criteri e principi generali così vaga e poco definita. Sia ben chiaro che proseguendo su questa strada ci si farebbe prendere la mano.

Abbiamo ottenuto dal ministro Frattini il parere favorevole alla soppressione della lettera f) dell'articolo 2. Dunque, pure un ministro attento e preparato come Frattini si era fatto, evidentemente, prendere la mano dalla burocrazia ministeriale: addirittura, era stata delegata al Governo l'individuazione di principi fondamentali a

cui le regioni si devono attenere, senza l'individuazione dei criteri. Innanzitutto, mi chiedo quali siano i criteri che possano individuare i principi fondamentali. Si tratta di un'aberrazione giuridica e, ovviamente, il ministro, quando gliela abbiamo fatta notare in Commissione, ha dato parere favorevole alla soppressione. Però, le aberrazioni giuridiche della lettera f) nascono da questo ciclone in piena dell'attività delegata.

Leggevo oggi su *Il Sole 24 Ore* che l'ambizione di questo provvedimento è quella di abrogare 500 leggi. Non so chi abbia fatto tale calcolo, ma mi chiedo se si possano fare processi di queste dimensioni con un approfondimento teorico ed un dibattito politico così scarsi. Probabilmente, non si tratta di tutte leggi inutili, ma superate dal tempo e che avrebbero necessità di sostituzioni e non solo di abrogazioni.

Allora, mi preoccupa un mandato così ampio che non abbia riscontro nella contrapposizione degli interessi che solo in quest'aula può avvenire. Infatti, se non si discute in un'aula del Parlamento, dove vi può essere la conoscenza di tutti gli interessi rappresentati in relazione alle varie normative? E se tutto avviene al chiuso di una stanza di un ministero dove tali interessi non vengono portati da nessuno, mi chiedo quale potrà essere il risultato. Vi auguro di fare un buon lavoro, però mi sembra difficile perché — ripeto — nelle sedi ministeriali non vi è la rappresentazione degli interessi in gioco sulle varie leggi.

Quindi, credo sarà difficile che si possa mai fare un lavoro di questo tipo se non si avrà un serio dibattito parlamentare.

Infine, un altro aspetto importante da sottolineare riguarda la questione dell'abolizione delle attività autorizzatorie. In questo caso siamo ovviamente tutti d'accordo (anche perché abbiamo cominciato noi ad intraprendere questa strada), tuttavia credo che oggi si ponga un altro problema: quello di considerare che la sostituzione delle attività autorizzatorie (quindi l'attività del cittadino) rappresenta comunque una parte del procedimento amministra-

tivo, laddove nelle pubbliche amministrazioni non c'è questa consapevolezza. Siamo convinti che, essendo stata sostituita l'attività autorizzatoria della pubblica amministrazione con le dichiarazioni di parte, con le autocertificazioni, con la DIA e con tutti questi istituti che sono stati inventati, l'attività della pubblica amministrazione sia finita e che dunque non ci debba essere; tuttavia dovrebbe esserci la coscienza — che al momento invece non vi è — che l'attività del cittadino (sostitutiva dell'attività autorizzatoria della pubblica amministrazione) rappresenta comunque l'inizio di un procedimento amministrativo e che dunque è necessaria una fase di controllo da parte dell'autorità amministrativa. Tutto questo nel nostro paese non sta avvenendo.

Pertanto non vorrei — ciò lo dico non come critica, ma come spunto di riflessione rispetto all'avvio di questo necessario processo di eliminazione di tutta una serie di attività di autorizzazioni, di rilascio di licenze e di nulla osta — che si stesse passando, in questo paese, dall'eccesso di un'amministrazione invadente, cioè da un eccesso di quella che una volta veniva definita polizia di benessere, alla totale assenza di controllo da parte delle amministrazioni sulle attività dei cittadini. Questo è infatti oggi il rischio vero, sul quale occorre svolgere una riflessione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2579)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Anedda.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*.
Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Presidente, anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Su un lutto del deputato
Giulio Antonio La Starza.**

PRESIDENTE. Comunico che il giorno 23 novembre 2002 il collega Giulio Antonio La Starza è stato colpito da un grave lutto: la perdita della figlia Maria Chiara.

Al collega la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più sentita partecipazione al suo dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

**Ordine del giorno
della seduta di domani**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 26 novembre 2002, alle 9:

1. — Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(ore 10,30)

2. — Discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00120, Diliberto ed altri n. 1-00121, Bertinotti ed altri n. 1-00122, Volontè ed altri n. 1-00129 e Vito ed altri n. 1-00130 sulla situazione della FIAT.

(ore 15)

3. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2031-bis-B).

— *Relatore*: Gastaldi.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002 (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2923-B).

— *Relatore:* Zorzato.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 776 — Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione — Legge di semplificazione 2001 (*Approvato dal Senato*) (2579-A)

e delle abbinare proposte di legge: GIACCO ed altri; RIVOLTA ed altri; SERENA (296-1510-2316).

— *Relatore:* Anedda.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

SANZA ed altri; FONTANA; FONTANA: Modifiche agli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati (2625-2655-2713-A).

— *Relatore:* D'Alia.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

BOATO ed altri: Modifica all'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto (2750-A)

e dell'abbinata proposta di legge costituzionale: CENTO (456).

— *Relatore:* Boato.

La seduta termina alle 19,50.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO LUIGI GASTALDI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2031-BIS-B

LUIGI GASTALDI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame costituisce uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2002. Già approvato dalla Camera, nel corso dell'esame presso il Senato è stato oggetto di significative modifiche, sulle quali si soffermerà in modo particolare la relazione. La Commissione non ha ritenuto di apportare ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Ponendosi sulla scia degli impegni assunti dal Governo in sede di DPEF 2002-2006 in ordine al recupero di competitività del sistema Italia, il provvedimento contiene una serie di misure diversificate, volte in primo luogo a stimolare l'iniziativa economica privata, a favorire la protezione della ricerca ed il sostegno alla tutela brevettuale, ad intervenire in materia assicurativa.

Esaminando più in dettaglio le principali disposizioni, introdotte o modificate dal Senato, nei sei capi nei quali si sostanzia il provvedimento, va ricordato che il capo I reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Le norme, infatti, tendono in parte a razionalizzare e a semplificare interventi preesistenti, in parte a creare e introdurre nuove misure.

L'articolo 1 non è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, mentre nell'articolo 2, concernente disposizioni in materia di agevolazioni alle piccole e medie imprese, sono state introdotte talune nuove disposizioni. È stato in particolare previsto, al comma 1, che gli interventi del fondo per l'innovazione tecnologica possano essere utilizzati anche per programmi di imprese volti ad introdurre rilevanti innovazioni di contenuto stilistico o qualitativo del prodotto, in modo da promuovere uno dei tratti tipici delle produzioni italiane. Per il finanziamento di questi programmi, nonché degli altri previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge n. 46 del 1982, si dispone l'utilizzo delle risorse derivanti dal rimborso delle

rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse medesime (comma 2).

Nel medesimo articolo 2 è stata inserita una misura in favore del settore tessile-abbigliamento, specificamente diretta a premiare l'ideazione di nuove collezioni di prodotti, con un finanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro del fondo per l'innovazione tecnologica (commi 4-6). Si soddisfa così l'esigenza del settore per sostenere gli elementi di creatività che caratterizzano la produzione italiana di fronte ad una competitività esasperata esistente sul mercato.

L'articolo 3, introdotto dal Senato, prevede l'utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.

Nel testo dell'articolo 4 il Senato ha introdotto una modifica relativa allo strumento con cui il ministro delle attività produttive definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni di cui alla legge n. 64 del 1986, mentre all'articolo 5 sono state modificate le disposizioni relative ai criteri di riparto dei fondi utilizzati dal Ministero delle attività produttive al fine di assumere partecipazioni nelle società finanziarie costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985 per salvaguardare l'occupazione nel settore della cooperazione, prevedendo un regime transitorio per il 2002 e il 2003 ed una diversa, definitiva modalità a decorrere dal 1° gennaio 2004.

L'articolo 6, introdotto dal Senato, riprende in effetti un tema su cui la Commissione aveva avuto modo di soffermarsi in sede di prima lettura del provvedimento e che non aveva trovato positiva soluzione per problemi di copertura finanziaria. Al fine di favorire lo sviluppo della rete a larga banda, viene prevista l'esenzione dal contributo relativo alle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico

di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto di tali spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro.

Il Senato non ha modificato l'articolo 7 (già articolo 6 nel testo licenziato dalla Camera), mentre è intervenuto sull'articolo 8 che reca una serie di interventi economici per sviluppare l'economia informatica nelle piccole e medie imprese, specialmente quelle situate in aree depresse. A tali fini sono state incrementate le autorizzazioni di spesa, pari ora a 10.620.000 euro per l'anno in corso, a quasi 13 milioni per il 2003 e ad oltre 9 milioni di euro per il 2004. Il comma 6, inoltre, novella il comma 54 dell'articolo 52 della legge finanziaria per il 2002, relativo all'istituzione di un « Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali ».

L'articolo 9 reca disposizioni a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo, prevedendo con limitate modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, una diversa modalità di utilizzo delle risorse conferite al FIT dall'articolo 108, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001). Al riguardo va rilevato che occorrerà coordinare con questa disposizione il disegno di legge n. 2238, recentemente licenziato dalla X Commissione e dalla VII Commissione, che reca una norma sulla stessa materia.

L'articolo 10 ricomprende, con una nuova rubrica ma senza ulteriori modifiche, le disposizioni che nel testo licenziato dalla Camera costituivano gli articoli 10 e 11, in materia, rispettivamente, di accesso agli stanziamenti al settore aerospaziale per i programmi intergovernativi realizzati e gestiti da agenzie o da enti pubblici o privati e di calcolo dei contributi destinati agli interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica.

Anche l'articolo 11 raggruppa disposizioni già contenute in distinti articoli. In particolare il comma 1 riproduce l'articolo 12 del testo approvato dalla Camera — relativo alla cessione delle aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi — con la ulteriore specificazione che tali aree non possono essere cedute a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto, mentre il comma 2 dispone la proroga al 31 dicembre 2002 del termine per la gestione temporanea delle miniere del Sulcis (già articolo 9 del testo Camera).

L'articolo 12 reca misure di incentivazione per il settore delle fonderie (ex articolo 13 Camera), con l'aggiunta di un'ulteriore finalità del programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie, ossia quella di favorire l'innovazione tecnologica per la riduzione delle fonti inquinanti e l'incremento del risparmio energetico. Rispetto agli stanziamenti previsti alla Camera, il Senato ha operato un lieve riduzione tanto per l'anno 2002, quanto per i successivi anni 2003 e 2004.

L'articolo 13, introdotto dal Senato, prevede uno stanziamento complessivo di circa 6 milioni di euro per il triennio 2002-2004 al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, mentre il successivo articolo 14 — anch'esso approvato dal Senato — dispone uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in favore dell'ENIT per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero.

Con l'articolo 15 iniziano le disposizioni del capo II, in materia di proprietà industriale. L'articolo 15 (già articolo 14 del testo Camera) prevede il conferimento di una delega al Governo per il riordino della disciplina inerente la « proprietà industriale ». Rispetto al testo licenziato dalla Camera, va in particolare sottolineata l'aggiunta di un ulteriore criterio direttivo, volto a precisare che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente

note e facilmente accessibili ad esperti ed operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.

L'articolo 16 (ex articolo 15 Camera) conferisce al Governo una delega per l'istituzione, presso i tribunali capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, di sezioni specializzate per la trattazione delle controversie in materia di concorrenza sleale, brevetti, modelli ornamentali e di utilità, segni distintivi e diritti d'autore. Rispetto al testo approvato dalla Camera è stata parzialmente ridefinita la materia oggetto di delega e, in particolare, sono state espressamente individuate le sedi di tribunali e corti d'appello presso le quali dovranno essere istituite le sezioni specializzate in ognuno dei settori relativi alla materia della proprietà industriale oltre che del diritto d'autore. Le sezioni specializzate, quindi, saranno complessivamente dodici, ed avranno una composizione collegiale; è stato peraltro previsto che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo possa rivedere con un ulteriore decreto legislativo la dislocazione delle sezioni specializzate in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

L'articolo 17 (ex articolo 16 Camera) prevede un'adeguata armonizzazione tra i due settori dei disegni e modelli industriali e del diritto d'autore, in maniera che si conosca contestualmente, o comunque prima del rilascio della registrazione del disegno e modello, se per tali depositi siano esistiti diritti d'autore anche per le registrazioni già concesse e non ancora scadute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Il Senato ha previsto che i diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durino fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.

L'articolo 18, che riproduce identicamente il testo dell'articolo 17 licenziato dalla Camera, dispone uno stanziamento di 5.150.000 euro per il biennio 2002-2003,

finalizzato al potenziamento dell'attività amministrativa nel settore della proprietà industriale.

Il capo III contiene disposizioni in materia di responsabilità civile auto. Come si ricorderà, tali disposizioni sono finalizzate a contrastare gli effetti inflattivi provocati dai sistematici ed elevati aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, verificatisi a seguito della liberalizzazione del mercato assicurativo, avvenuta con il recepimento della direttiva 92/49/CEE.

L'articolo 19 (ex articolo 18 Camera), relativo all'attestato di rischio rilasciato ai contraenti dalle imprese di assicurazione, dispone che esso debba contenere anche l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie non corrisposti dall'assicurato, a condizione che gli stessi siano stati richiesti dalle imprese di assicurazione.

Appare opportuno ricordare in proposito che, nel caso di risarcimento del danno dovuto in base ad un contratto di assicurazione con franchigia, l'impresa assicurativa rimborsa l'intero importo al terzo danneggiato, riservandosi di procedere alla rivalsa nei confronti dell'assicurato dell'importo di franchigia. In base alla disposizione in esame, pertanto, se il contraente non corrisponde l'importo dovuto, l'impresa di assicurazione provvede ad indicare nell'attestato di rischio l'ammontare della franchigia non corrisposta dall'assicurato.

Al fine di favorire la diffusione dei contratti con franchigia, il successivo comma 2 prevede per le compagnie di assicurazione la possibilità di pattuire con l'interessato forme idonee di garanzia, senza costi aggiuntivi per l'interessato.

Il comma 3, introdotto dal Senato, prevede l'abrogazione dell'articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 990 del 1969, che stabilisce l'obbligo a carico delle imprese di assicurazione di stipulare, su richiesta della controparte, contratti *bonus malus* con franchigia ed individua il limite minimo e massimo dell'importo della fran-

chigia medesima, il cui valore, in sede contrattuale, deve essere scelto dall'assicurato.

Nell'articolo 20 (ex articolo 19 Camera), che impone alle imprese di avvalersi di un attuario responsabile sotto il profilo tecnico della corretta costruzione delle tariffe e delle riserve tecniche, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'ISVAP, il Senato ha introdotto un comma 2, volto a prevedere che l'attività dell'attuario incaricato sia regolamentata con un decreto del ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP.

L'articolo 21 (già articolo 20 Camera) persegue come obiettivo quello di osservare gli incrementi tariffari praticati dal mercato assicurativo, in modo che sia possibile verificarne l'andamento anche in rapporto agli altri paesi dell'Unione europea. Il Senato ha in particolare affidato al Comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria il compito di valutare le differenze tariffarie applicate in Italia e in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti.

Gli articoli successivi di questo capo sono stati tutti introdotti dal Senato, pur se in parte riprendono disposizioni che erano già presenti nel testo licenziato dalla Commissione attività produttive e che l'Assemblea della Camera aveva successivamente soppresso.

L'articolo 22 reca una nuova formulazione, in sostituzione della vigente, dell'articolo 12-bis della legge n. 990 del 1969, in materia di trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore. In particolare, il capoverso 1 del nuovo articolo 12-bis reca disposizioni dirette a garantire il mantenimento della trasparenza e della concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché della informazione agli utenti in materia di responsabilità civile auto. Il capoverso 2 dell'articolo 12-bis, approvato al Senato, dispone l'obbligo, per ciascuna impresa di assicurazione, di uniformare a livello nazionale

l'importo dei premi praticati agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio.

Dal punto di vista tecnico-tariffario, la modifica introdotta dal Senato è illogica e fonte di sostanziali iniquità poiché:

1) il parametro della residenza dell'assicurato, vale a dire della sua prevalente circolazione territoriale, costituisce un elemento fondamentale per classificare i rischi in funzione della loro diversa intensità, come dimostra l'enorme differenza della frequenza degli incidenti e del costo medio dei sinistri responsabilità civile auto tra i diversi territori nazionali;

2) la sterilizzazione del parametro territoriale, sia pure per i soli assicurati inseriti nelle classi di massimo sconto, finirebbe per « caricare » su molte categorie di assicurati obiettivamente meno rischiosi le conseguenze dei comportamenti mediamente più a rischio di altri assicurati, determinando una mutualità trasversale che condurrebbe a risultati iniqui sotto l'aspetto della distribuzione del fabbisogno tariffario tra le varie categorie di rischio omogenee; una tariffa che prescindesse dal parametro della territorialità determinerebbe, a fronte di riduzioni di premio per le zone ad alta sinistrosità e con costi elevati dei risarcimenti dei danni ingiustificati aumenti per le zone caratterizzate da rischi di intensità modesta.

Escludere il fattore area geografica — sia pure per gli assicurati più virtuosi — significherebbe in pratica che il 35 per cento di questi assicurati beneficerebbero di uno sconto in media pari al 15 per cento ma d'altro lato il restante 65 per cento vedrebbe aumentare le proprie polizze del 12 per cento.

Come evidenziato anche nel parere della XIV Commissione, la norma introdotta al Senato è suscettibile di violare i principi recati dalla cosiddetta III direttiva danni della CE (18 giugno 1992 n. 92/49) che fa divieto agli Stati membri di applicare disposizioni che prevedano la predefinita delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, nonché delle tariffe e dei criteri di costruzione delle tariffe stesse.

Secondo quanto indicato nel capoverso 3 dell'articolo 12-*bis*, i premi e le condizioni assicurative devono essere rese pubbliche sia presso ogni agenzia della compagnia di assicurazione, sia attraverso la diffusione su siti Internet.

Il comma 2 sopprime i primi due periodi del comma 2, articolo 2, della legge n. 57 del 2001, con un intervento di sostanziale coordinamento con la nuova formulazione del richiamato articolo 12-*bis*.

L'articolo 23, reca disposizioni in materia di risarcimento del danno. In particolare, il comma 1, stabilisce che il modello di denuncia di sinistro previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 857 del 1976, si applichi, oltre ai sinistri con soli danni a cose, anche ai danni a persona.

Il comma 2 inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 3 del decreto-legge n. 857 del 1976, disponendo che entro tre mesi dalla data di ricevimento del risarcimento dei danni, l'assicurato è obbligato a trasmettere alla compagnia di assicurazione la documentazione fiscale che attesti la riparazione dei danni subiti ovvero, nel caso di rottamazione del veicolo, la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione.

Il comma 3 interviene in materia di determinazione del risarcimento del danno biologico, prevedendo che l'ammontare del risarcimento delle lesioni micropermanenti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. In sostanza, la disposizione in esame introdurrebbe un limite al potere del giudice di adeguare l'ammontare del risarcimento.

Il comma 4 prevede, infine, che entro sei mesi sia predisposta una tabella unica su tutto il territorio nazionale delle menomazioni comprese tra 10 e 100 punti, con individuazione del valore da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità.

L'articolo 24 sostituisce l'articolo 642 del codice penale, con un nuovo testo volto a precisare e ampliare le fattispecie del fraudolento danneggiamento dei beni as-

sicurati e della mutilazione fraudolenta della propria persona sanzionate dalle citate norme penali.

Rispetto al testo vigente si rilevano tre sostanziali novità: in primo luogo, mentre la norma in vigore fa riferimento esclusivamente alla assicurazione contro infortuni, la disposizione sostitutiva elimina tale precisazione; in secondo luogo, la condotta incriminata viene ampliata fino a ricomprendere, oltre ai reati di danneggiamento e occultamento, anche quello di falsificazione della polizza assicurativa e della relativa documentazione; infine, con riguardo alla pena, viene soppressa la sanzione della multa fino a due milioni di lire, mentre i limiti massimi edittali sono elevati da tre a quattro anni. A tale fattispecie si ricollega anche la denuncia di un sinistro non accaduto ovvero la distruzione, falsificazione, alterazione o preconstituzione di elementi probatori o documentali relativi al sinistro.

L'articolo 25 reca disposizioni dirette a limitare, nonché a sanzionare, i comportamenti elusivi che le imprese di assicurazione potrebbero adottare al fine di evitare la stipulazione di contratti riferiti a determinate zone o a singole categorie di assicurati, mentre l'articolo 26 dispone che la richiesta di risarcimento dei danni, presentata dal danneggiato alla compagnia di assicurazioni a seguito di sinistri che abbiano causato danni a cose nonché lesioni o decesso di persone, deve contenere anche l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento.

Il capo IV del provvedimento reca disposizioni in materia di politica energetica.

L'articolo 27 (ex articolo 21 Camera), relativo al potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale, finalizza la sicurezza degli approvvigionamenti dall'estero e prevede un'incentivazione finanziaria per il potenziamento e la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale. Il Senato ha riformulato la disposizione di cui al comma 2, che adesso prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali

di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, per un periodo pari a venti anni.

L'articolo 28, introdotto dal Senato, è volto all'introduzione di ulteriori misure destinate ad agevolare l'uso di veicoli a metano o a GPL, autorizzando, per ciascun anno del triennio 2002-2004, una spesa pari a 5 milioni di euro, destinata ad incentivare non solo l'acquisto di autoveicoli a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, ma anche l'installazione di impianti a metano o a GPL sui veicoli a motore esistenti.

L'articolo 29 (ex articolo 22 Camera) dispone la rialimentazione del Fondo per la razionalizzazione delle reti di distribuzione dei carburanti al fine di poter disporre di risorse sufficienti per coprire gli indennizzi previsti dalla legge a favore dei gestori interessati dalle chiusure degli impianti.

Mentre l'articolo 30 è identico all'articolo 23 approvato dalla Camera, l'articolo 31 (ex articolo 24 Camera) ridetermina il contributo straordinario già destinato all'ENEA dall'articolo 111 della legge finanziaria per il 2001, relativamente agli anni 2002 e 2003, intervenendo altresì sulle finalità di tali contributi e sulle modalità di erogazione dei relativi finanziamenti. Il comma 1, in particolare, sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 e prevede l'assegnazione di un contributo straordinario pari a 25.822.844 euro per l'anno 2002, di 20.658.275 per l'anno 2003, da impiegarsi, nella misura pari per lo meno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e l'ENEA, secondo la modifica introdotta al Senato.

L'articolo 32 è identico all'articolo 25 del testo approvato dalla Camera, mentre i successivi articoli 33, 34 e 35 sono stati introdotti *ex novo* dal Senato.

L'articolo 33 riguarda il versamento delle quote di capitale non ancora conferite da parte dei soci della società Sotacarbo spa – Società sarda tecnologie avanzate carbone. Si tratta di una norma finalizzata all'attuazione da parte della società del piano di attività per lo sviluppo di tecnologie pulite per l'uso del carbone previsto nella legge n. 140 del 1999.

L'articolo 34 consente ai soggetti beneficiari delle incentivazioni CIP6 di presentare entro il 31 dicembre 2002 le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti. Tale termine risulta attualmente scaduto in quanto le predette autorizzazioni dovevano essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79 del 1999. La norma conferma invece che le autorizzazioni devono comunque essere intervenute entro il medesimo termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79 del 1999.

L'articolo 35 reca disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica, prevedendo che, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, abbiano diritto ad una assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità non inferiore a 10 MW i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, i clienti idonei dotati di apparecchiature di distacco del carico tali da assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico di potenza richiesta e i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata per almeno l'80 per cento delle ore annue. Al ministro delle attività produttive è affidato il compito di definire le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie suddette. Il comma 1 fa salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonché per l'importazione di energia elettrica destinata al mercato vincolato. I contratti di

fornitura stipulati dai clienti idonei aventi l'accesso prioritario sopra descritto non sono soggetti all'autorizzazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

In relazione all'articolo 35 è pervenuta una segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha inteso sottoporre all'attenzione del Parlamento taluni aspetti della norma suscettibili di ingenerare dubbi in fase applicativa. Al riguardo, è prevista la presentazione di un ordine del giorno volto a chiarire l'intendimento del legislatore, impegnando conseguentemente il Governo, in particolare, a tenere conto, ai fini della capacità assegnabile, delle assegnazioni attualmente esistenti, limitatamente alla durata già prevista ed ai diritti già acquisiti dai clienti interessati.

L'ultimo capo del provvedimento, il capo V, reca misure organizzative.

L'articolo 36 è identico all'articolo 27 approvato dalla Camera, mentre l'articolo 37 – introdotto dal Senato – modifica l'articolo 49 della legge n. 448 del 2001, attribuendo all'autorità amministrativa il potere di predisporre la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche.

L'articolo 38 reca un nuovo comma 1, approvato dal Senato che interviene in materia di rinnovo dei consigli delle camere di commercio, consentendo a questi ultimi, in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli, di continuare ad esercitare le relative funzioni per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.

Gli articoli 39 e 40 sono identici agli articoli 30 e 31 già approvati dalla Camera.

L'articolo 41 (ex articolo 32 Camera), attribuisce alla competenza del ministro delle attività produttive i provvedimenti relativi alla messa in liquidazione dei consorzi agrari. Il Senato ha precisato che entro i dieci giorni successivi alla cessazione dall'incarico dei commissari liquidatori il ministro delle attività produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune professionalità tecniche ed amministrative.

L'articolo 42 è identico all'articolo 33 approvato dalla Camera, mentre il Senato ha apportato talune modifiche alle disposizioni in materia di fiere di cui all'articolo 43 (ex articolo 34 Camera), al fine di ampliare le esenzioni da esse previste.

All'articolo 44 (già articolo 35) il Senato ha introdotto un comma 2, che incide in particolare sull'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese.

L'articolo 45, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche nella disciplina della cambiale e del vaglia cambiario volte ad impedire, nella sostanza, che possano verificarsi errori sulla persona del trattario o dell'emittente, nonché disposizioni di coordinamento alla legge n. 77 del 1955, al fine di prevedere che titolare al ricevimento dell'istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti (ed ai conseguenti provvedimenti) sia il dirigente responsabile dell'ufficio protesti anziché il presidente della camera di commercio.

L'articolo 46, infine, autorizza a costituire, ai sensi e per le finalità della legge n. 100 del 24 aprile 1990, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni *venture capital* nei paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

Nel corso del dibattito in Commissione, anche da parte dei colleghi di opposizione mi pare che non sia mancato — oltre, ovviamente, all'evidenziazione di quelli che, a loro avviso, sono i limiti del provvedimento — il riconoscimento della positività di talune delle disposizioni recate dal disegno di legge, quale torna alla Camera dopo il passaggio al Senato.

Va da sé che il testo del provvedimento potrebbe essere ulteriormente migliorabile. Come già sottolineato in Commissione, peraltro, a questo punto dell'iter occorre compiere una scelta netta. Si

tratta di scegliere se perseguire una politica di progressivo affinamento e miglioramento del testo, con il rischio però di non pervenire in tempo utile all'approvazione del provvedimento e perdere conseguentemente la possibilità di incidere positivamente sul tessuto produttivo nazionale, ovvero se chiudere sollecitamente tale iter, al fine di conseguire gli effetti positivi che il provvedimento senza dubbio è in grado di recare.

Personalmente, nella mia qualità di relatore, non ho dubbi che fra le due alternative si debba optare per la seconda: occorre approvare definitivamente quello che costituisce il primo importante provvedimento della legislatura in materia di attività produttive. Esso contiene disposizioni che significativi settori produttivi nazionali attendono da tempo e la cui attuazione non può essere ulteriormente rinviata. Anche in questa discussione potranno essere evidenziate — come ho del resto iniziato a fare nella mia relazione — le questioni sulle quali occorrerà sviluppare in tempi solleciti un'ulteriore riflessione: al riguardo, è intendimento largamente condiviso quello di chiamare il Governo ad assumere specifici impegni dinanzi all'Assemblea della Camera in relazione ad alcune questioni specifiche.

In questa ottica, ed a conclusione del mio intervento, ritengo opportuno soffermarmi proprio sui rilievi formulati dalle Commissioni competenti in sede consultiva, ed in particolare sulle condizioni contenute nei pareri che esse hanno espresso.

In relazione alla condizione formulata dalla Commissione giustizia secondo la quale al comma 5 dell'articolo 22 deve essere premesso l'inciso « Ove il fatto non costituisca reato » in quanto l'attuale formulazione della disposizione in questione porta a ritenere che essa sia una disposizione speciale e come tale prevalente sulle norme penali generali in materia di truffa, occorre rilevare che tale preoccupazione appare eccessiva.

Al riguardo, va rilevato, infatti, che da una interpretazione sistematica di tutte le norme contenute nel capo III appare evidente l'intento del legislatore di contra-

stare comportamenti che possono indurre in errore gli utenti dei servizi assicurativi, ovvero la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi e che in nessun modo il legislatore ha voluto depenalizzare le disposizioni penali vigenti in materia di truffa.

È evidente, quindi, che la disposizione in esame trovi applicazione solamente nel caso in cui non sussistano comportamenti dolosamente preordinati alla lesione dei beni giuridici sopra indicati, anche se l'inciso suggerito dalla Commissione giustizia eliminerebbe, fin dall'origine, ogni dubbio interpretativo.

In relazione, invece, alla condizione posta dalla Commissione bilancio, va rilevato che tale condizione non è espressa ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, con le conseguenze di legittimità e regolamentari che ne deriverebbero, e quindi non determina *stricto sensu* problemi di copertura finanziaria, riguardando solamente aspetti attinenti alla formulazione della norma.

La Commissione politiche dell'Unione europea ravvisa una possibile violazione della direttiva 92/49/CEE sulle assicurazioni non attinenti al ramo vita. Il problema potrebbe indubbiamente sussistere, come già evidenziato precedentemente. Al riguardo peraltro è stata già preannunciata l'intenzione di presentare in aula un ordine del giorno di impegno al Governo.

Mi soffermo infine sul parere del Comitato per la legislazione. Sotto il profilo della chiarezza e della proprietà di formulazione, il Comitato osserva che, all'articolo 6, andrebbe chiarito se l'estensione dell'esenzione sia discrezionale o, al contrario, un atto dovuto.

In realtà la formulazione letterale della disposizione indirizza l'interprete nel senso di considerare il decreto quale atto che può essere emanato solamente dopo la verifica dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa alle licenze per il *wireless local loop* nella misura di almeno 12,48 milioni di euro.

Sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione, il Comitato ritiene, in primo luogo, che all'articolo 20 occorrerebbe chiarire il rapporto tra il decreto del ministro delle attività produttive e la normativa vigente che regola l'attività dell'attuario (legge n. 194 del 1992 e articolo 73 del decreto legislativo n. 175 del 1995). In realtà non sembrano ravvisarsi problemi di sovrapposizione e coordinamento, poiché il decreto emanando appare vincolato alla legislazione relativa alla professione di attuario e dovrebbe limitarsi, in tale cornice, a disciplinare l'attività dell'attuario relativa all'incarico per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche.

Sempre sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione, il Comitato ritiene altresì necessario coordinare l'articolo 25 del provvedimento con l'articolo 12-*quater* della legge n. 990 del 1969, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio dell'obbligo a contrarre. È vero che probabilmente sarebbe stato opportuno un coordinamento delle due disposizioni, tuttavia, in via interpretativa, si può discernere un diverso campo di applicazione delle due fattispecie sanzionatorie. Difatti mentre l'articolo 12-*quater* si riferisce a violazioni dell'obbligo a contrarre che interessa singoli contraenti, il comma 1-*bis* che si vuole introdurre all'articolo 11 della legge n. 990 del 1969 è volto a sanzionare l'elusione dell'obbligo a contrarre che interessa determinate zone territoriali o determinate categorie di assicurati. Non vi è dubbio che, con un eventuale successivo intervento normativo, si potrebbe pervenire ad un più chiaro coordinamento tra le due disposizioni.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22,05.